

---

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 20/R

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di accreditamento dei nidi domiciliari**

(Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 18.05.2012 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all'articolo 30 del d.p.g.r. 47/R/2003

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare gli articoli 4 e 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 22 marzo 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 2 aprile 2012;

Visto il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 aprile 2012;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2012, n. 366;

Considerato quanto segue:

1. il d.p.g.r. 47/R/2003 ad oggi non consente che i nidi domiciliari possano essere accreditati;
2. la non accreditabilità impedisce ai servizi educativi in questione di accedere ai finanziamenti della Regione Toscana e non consente loro la possibilità di convenzionamento con i Comuni

---

toscani;

3. il convenzionamento è condizione essenziale per far sì che i nidi domiciliari possano a tutti gli effetti essere parte del sistema integrato regionale;

4. la consistenza delle liste di attesa per la frequenza di servizi educativi a titolarità comunale spinge ad aumentare il più possibile l'offerta di servizi sul territorio, nell'ottica di ampliamento del sistema integrato, in modo che questi possano beneficiare degli strumenti messi a disposizione della Regione Toscana per il sostegno della domanda da parte delle famiglie;

5. il convenzionamento è inoltre alla base del funzionamento dei buoni servizio, strumenti di intervento utilizzati dalla Regione Toscana per sostenere il reddito delle famiglie che, collocandosi in lista di attesa per i nidi comunali, iscrivono i propri figli presso servizi educativi per la prima infanzia a titolarità privata;

si approva il presente regolamento

*Art. 1*

*Modifiche all' articolo 30 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") è abrogato.